



**COMUNICATO  
INTEGRAZIONE OPERATIVA  
GESTIONE DELLA PRESENZA DEL SOLO DIFENSORE  
A SEGUITO CASSAZIONE N. 9608/2026**

Egregi Avvocati e Mediatori,

alla luce dell'Ordinanza n. 9608/2026 della Corte di Cassazione (Sez. III Civile, 15 aprile 2026), e al principio di diritto enunciato:

*" In tema di **mediazione obbligatoria o demandata dal giudice** ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale è collegata all'**effettivo esperimento** del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al **primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell'attivazione del procedimento compaia personalmente** ovvero **tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali**, potendo, all'esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l'improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell'altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l'esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata";*

nonché : *"la lettura coordinata dell'art. 5, comma 1-bis, e dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione "con l'assistenza degli avvocati" — implica una **distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste**: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente."*

si forniscono le seguenti **indicazioni operative** per la gestione dei procedimenti di mediazione.

Il mediatore, al primo incontro, dovrà:

1. Verificare la presenza qualificata delle parti, accertando:

- presenza **personale**; oppure
- esistenza di **procura sostanziale idonea** (ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 4bis dlgs n. 28/2010);

2. In caso di presenza del solo difensore:

- **informare espressamente l'avvocato presente** del principio affermato dalla Cassazione 9608/2026;
- chiarire che la sua presenza **non è sufficiente ai fini della procedibilità**, anche se munito di procura sostanziale (oltre alla procura alle liti);



3. **Richiedere al difensore se intenda comunque procedere:**

- sia nel caso in cui **dichiari di essere munito di procura sostanziale,**
- sia nel caso in cui **ne sia privo;**

A questo punto, il mediatore potrà:

1) **procedere all'incontro** dando atto a verbale :

- della dichiarazione del difensore circa il conferimento di procura sostanziale nella propria persona;
- della volontà espressa di procedere, anche a seguito dell'informativa resa in ordine ai principi di cui alla Cass. n. 9608/2026;

con conseguente **esonero del mediatore e dell'Organismo da responsabilità in ordine a eventuali profili di improcedibilità o invalidità del tentativo di mediazione**, la cui valutazione resta rimessa all'Autorità giudiziaria

2) **rinvviare il primo incontro**

di 15 giorni per consentire la presenza personale della parte ovvero di un rappresentante nella persona di un soggetto terzo e munito di delega sostanziale ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 4bis D.Lgs 28/2010

Le presenti indicazioni si applicano **immediatamente** a tutti i procedimenti in corso e futuri.

Ringraziando per la collaborazione

Il Responsabile ODMF  
f.to Avv. Elena Peruzzini